



Gli aspetti contabili e il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

Dott. Nicolò Andrione



A seguito della definitiva sottoscrizione del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, avvenuta lo scorso 21 maggio, i Comuni devono recepire gli istituti a contenuto economico e normativo **entro 30 giorni** dalla predetta data di stipulazione

(comma 3 dell'art. 2 del nuovo CCNL)



La busta paga di **giugno** 2018 dovrà contenere gli arretrati stipendiali del nuovo CCNL per il biennio 2016/2017, oltre che gli incrementi “a regime”, ovvero quelli relativi al corrente anno.

Tutti oneri a totale carico del bilancio comunale in quanto **non sono previsti finanziamenti statali.**



Il recepimento degli adeguamenti stipendiali, deve tenere in considerazione all'applicazione di alcune disposizioni del TUEL e del nuovo ordinamento contabile ex D.lgs. n. 118/2011.

Principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria All4/2

Punto 5.2

a) per la spesa di personale

L'imputazione dell'impegno avviene:

Nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.



Nelle more della firma del contratto **si auspica** che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di **appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.** In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Missione 20 Programma 3

Fondo rinnovi contrattuali U.1.10.01.04.001



Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA



Tutte le obbligazioni giuridiche sia attive che passive devono essere

Registrate nelle Scritture Contabili

Imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadere

Quando?

Dove?

L'obbligazione è giuridicamente perfezionata

Obbligazione esigibile

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Imputazione
Impegno

Dove e Quando

- Nell'Esercizio in cui è firmato il CCNL

Cosa

- Differenza Stipendiale
- Oneri Riflessi a Carico Ente
- Oneri da effetto retroattivo CCNL
- Impegno trattamenti Fissi

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Imputazione
Impegno

ACCANTONAMENTI
(nelle more della firma
del CCNL)

- Annuale su capitoli a fondo (NO IMP E PAG)
- Risultato di Amministrazione
- Non in caso di Blocco legale dei Rinnovi Economici Nazionale senza possibilità di recupero

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Competenza
Finanziaria
Potenziata

Rendiconto

- Oneri derivanti dal rinnovo contrattuale
- Confluisce nel risultato di Amministrazione Vincolato

Bilancio di Previsione

- Prevedere Capitoli a Fondo nel esercizio N, con la firma del contratto inserimento sui capitoli di spesa

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				279.491,21
RISCOSSIONI	(+)	1.416.453,87	7.113.855,72	8.530.309,59
PAGAMENTI	(-)	613.986,31	7.128.007,28	7.741.993,59
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.067.807,21
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.067.807,21
RESIDUI ATTIVI	(+)	695.592,95	1.882.961,69	2.578.554,64
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	403.578,10	1.449.946,70	1.853.524,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			125.182,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			708.171,69
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			959.483,35

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:		
Risultato di amministrazione		€ 959.483,35
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... ⁽⁴⁾		€ 676.981,97
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		€ 10.893,31
Totale parte accantonata (B)		€ 687.875,28
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili		€ 25.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 2.081,53
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ 11.559,93
Altri vincoli		€ 204.015,77
Totale parte vincolata (C)		€ 242.657,23
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		€ -
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		€ 28.950,84
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
⁽³⁾	Non comprende il fondo pluriennale vincolato.	
⁽⁴⁾	Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)	



Il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

Due possibili situazioni:

1. Enti che, in ossequio al punto 5.2, lettera a), 2° capoverso del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, nelle more della firma del CCNL, hanno accantonato annualmente, per ciascun anno del triennio 2016/2018, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli, le risorse necessarie (poi confluite, con riferimento al biennio 2016/2017, nella quota accantonata del risultato di amministrazione);
2. enti che non hanno, in tutto o in parte, effettuato gli accantonamenti di cui al punto precedente.



Il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

Nel primo caso, quello contabilmente più corretto e di più facile gestione, gli enti dovranno applicare al bilancio 2018/2020 (sulla competenza 2018) l'avanzo di amministrazione 2017, per la quota accantonata per tale finalità, per finanziare gli arretrati stipendiali del 2016 e del 2017, **mentre per quanto concerne gli incrementi del 2018**, gli stanziamenti di bilancio appositamente previsti per tale finalità dovranno essere utilizzati per gli adeguamenti stipendiali dell'anno in corso, ivi compresi gli "arretrati" relativi ai primi 5 mesi del 2018.

Non è corretto finanziare con la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2017 gli incrementi stipendiali relativi al 2018, così come chiarito dalla recente deliberazione n. 6 del 18 maggio 2018 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

Unica eccezione alla modalità di finanziamento degli incrementi stipendiali del 2018 è rappresentata dal compenso perequativo una tantum (la natura della spesa è così definita dal CCNL) previsto dall'art. 66 del nuovo contratto, corrisposto per il solo periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2018 che, può essere finanziato **con la quota disponibile o libera dell'avanzo di amministrazione.**

Art. 187. comma 2 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.



Il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

Nel secondo caso, la cosa si complica in quanto, fermo restando la fonte di finanziamento degli incrementi stipendiali del 2018, per il 2016 e 2017, in assenza di accantonamenti di risorse, vi sono sostanzialmente due possibilità: utilizzare la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione e/o utilizzare le entrate correnti del 2018 (anche attraverso riduzioni di spesa corrente).



Il finanziamento degli incrementi stipendiali del nuovo CCNL

In entrambi i casi in base al vigente comma 3-bis dell'art. 187 del TUEL, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 (utilizzo in termini di cassa di giacenze vincolate per il finanziamento di spese correnti) e 222 (utilizzo di anticipazioni di tesoreria) del TUEL.



La variazione di bilancio e la relativa competenza

Per gli Enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2018/2020, e che hanno provveduto all'approvazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 potranno procedere con una variazione di bilancio di consiglio comunale o provvedere con una variazione adottata in via d'urgenza (motivata con il citato termine di 30 gg. fissato dal CCNL) dalla giunta comunale, con i poteri del consiglio, da sottoporre a ratifica consiliare in base al comma 4 dell'art. 175 del TUEL.

Nel caso in cui l'ente non ha abbia approvato il rendiconto della gestione 2017 come previsto dall'art. 187, comma 3-sexies del TUEL, al fine di applicare la quota accantonata del risultato di amministrazione presunto occorre un preconsuntivo corredato del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.

Non bisogna dimenticare le conseguenti variazioni di cassa del 2018 e del PEG 2018/2020 (cassa e competenza).

La contabilizzazione degli oneri del nuovo CCNL

Gli enti dovranno tenere conto della seguente codifica prevista dal piano dei conti finanziario (per gli oneri a carico dell'ente e l'IRAP, il piano dei conti finanziario non distingue quelli afferenti agli arretrati da quelli relativi alle voci stipendiali) di cui allegato n. 6/1 al D.lgs. n. 118/2011:

Voce	Codice Voce
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006

Classificazione delle risorse

Le risorse da allocare in bilancio, qualunque sia la fonte di finanziamento utilizzata, devono rispettare regole precise di classificazione, dettate sia dal glossario delle missioni che dalla codifica Siope/piano dei conti finanziario. Essendo vietato l'utilizzo di un criterio di prevalenza, sotto il profilo funzionale non è possibile imputare tutte le risorse relative agli arretrati a un unico programma di spesa (sia esso il programma 01.10 risorse umane o 01.11 altri servizi generali).

Occorre spalmare su tutte le missioni/programmi di spesa su cui vengono pagati i dipendenti in relazione alle attività a cui sono assegnati le risorse relative agli arretrati, in analogia con quanto accade per gli stipendi ordinari.

GLOSSARIO CODIFICA SIOPE 2018

U	1	01	00	00	000	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente
U	1	01	01	00	000	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde
U	1	01	01	01	000	U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro
U	1	01	01	01	001	U.1.01.01.01.001	U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	002	U.1.01.01.01.002	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	003	U.1.01.01.01.003	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	004	U.1.01.01.01.004	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	005	U.1.01.01.01.005	U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	006	U.1.01.01.01.006	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	007	U.1.01.01.01.007	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	008	U.1.01.01.01.008	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	009	U.1.01.01.01.009	U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca

GLOSSARIO CODIFICA SIOPE 2018

U	1	01	02	00	000	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente
U	1	01	02	01	000	U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U	1	01	02	01	001	U.1.01.02.01.001	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale
U	1	01	02	01	002	U.1.01.02.01.002	U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare
U	1	01	02	01	003	U.1.01.02.01.003	U.1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto
U	1	01	02	01	999	U.1.01.02.01.999	U.1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U	1	01	02	02	000	U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali
U	1	01	02	02	001	U.1.01.02.02.001	U.1.01.02.02.001	Assegni familiari
U	1	01	02	02	002	U.1.01.02.02.002	U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo
U	1	01	02	02	003	U.1.01.02.02.003	U.1.01.02.02.003	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
U	1	01	02	02	004	U.1.01.02.02.004	U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza
U	1	01	02	02	005	U.1.01.02.02.005	U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
U	1	01	02	02	999	U.1.01.02.02.999	U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
U	1	02	00	00	000	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente
U	1	02	01	00	000	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U	1	02	01	01	000	U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U	1	02	01	01	001	U.1.02.01.01.001	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Determina per adeguamenti contrattuali

L'art. 183, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni **viene costituito automaticamente l'impegno di spesa sui relativi stanziamenti**, senza la necessità di ulteriori atti, solamente per le spese dovute per il trattamento economico tabellare **già attribuito** al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi.

Per quanto riguarda la contabilizzazione degli arretrati, richiamando il principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, **compresi** i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e **quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto**, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.

Determina per adeguamenti contrattuali

Considerato che gli impegni di spesa per gli incrementi tabellari (voci stipendiali) relativi agli anni 2016 e 2017 **dovranno essere tenuti distinti** da quelli relativi agli adeguamenti contrattuali del 2018 (compresi gli arretrati da gennaio a maggio 2018); nel primo caso, infatti, dovranno riportare il codice SIOPE (5° livello del codice piano dei conti finanziario) n. 001 “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato” (005 per il personale a tempo determinato), mentre nel secondo caso, il codice SIOPE (5° livello del codice piano dei conti finanziario) 002 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” (006 per il personale a tempo determinato) e considerato che dovranno essere previste in competenza variazioni di bilancio a seguito di applicazione dell'avanzo di amministrazione, risulta opportuno definire con apposito atto dirigenziale di impegno di spesa tutti questi passaggi.